

ANNOTAZIONE

Norme di rifer.	Organo procedente	Documentazione	Garanzie di difesa	Utilizzabilità
art. 357	Ufficiali e Agenti di P.G.	-	-	-

L'annotazione è il modo ordinario di documentazione dell'attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, essa è, inoltre, il modo con cui il Pubblico Ministero documenta l'attività di indagine svolta quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza.

L'annotazione deve, e non necessariamente può, contenere l'indicazione dell'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo in cui sono state eseguite e la comunicazione succinta del loro risultato.

Nell'eventualità in cui al P.G. assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, annota, le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

Le annotazioni sono da ritenersi appunti sommari, contenenti indicazioni riassuntive circa le attività atipiche di indagine nonché, relativamente a quelle tipiche, ma di scarsa rilevanza investigativa.

È bene tener presente che le annotazioni non possono affluire nel fascicolo del dibattimento, ne tantomeno possono essere utilizzate per le contestazioni.

Copia dell'annotazione è conservata agli atti dell'ufficio di polizia giudiziaria

È importante segnalare che ogni Ufficio di Polizia adotta un metodo per redigere l'annotazione, quello che appare di seguito in queste pagine è uno dei tanti.

Il verbale si distingue dall'annotazione essenzialmente per la congruità spazio temporale tra quanto è oggetto di documentazione e l'attività di formazione della documentazione stessa, la cui certa provenienza dal pubblico ufficiale abilitato risulta dalla sottoscrizione.

Non ha decisivo rilievo il rispetto delle forme e modalità prescritte dalla Legge per la redazione del verbale, la cui eventuale inosservanza non altera la natura del documento e non dà luogo a nullità salvo nelle ipotesi previste dall'art. 142.

Articolo 357 c.p.p. Documentazione dell'attività di p.g.

1. la p.g. annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alle individuazione delle fonti di prova.
2. fermo restando quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
 - o denunce, querele e istanze presentate oralmente
 - o sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
 - o informazioni assunte, a norma dell'articolo 351
 - o perquisizioni e sequestri
 - o operazioni ed accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354
 - o atti che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il p.m. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini
3. il verbale è redatto da ufficiali o agenti di p.g. nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373
4. la documentazione dell'attività di p.g. è posta a disposizione del p.m.
5. a disposizione del p.m. sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182**Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.Lgs. 28.07.1989, n. 271)****Art. 115 Disposizioni relative alle indagini preliminari**

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento degli atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime.

(1) Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio della polizia giudiziaria.

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art.8 L. 13.08.2010, n. 136 con decorrenza dal 07.09.2010.

COSA FARE COME FARE**Competenza dell'atto**

- ✓ Ufficiali e Agenti di P.G.;

Diritto di difesa

- ✓ Non previsto

Adempimenti della P.G.

- ✓ Nessuno

Documentazione

- ✓ Secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini;
- ✓ Non vi è impedimento ad utilizzare mezzi diversi da quelli della scrittura.

Termine di trasmissione

- ✓ Nessuno

Organo destinatario

- ✓ P.M. titolare delle indagini

Norme di riferimento

- ✓ Articolo 357 c.p.p. "Documentazione dell'attività di p.g."
- ✓ Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.Lgs. 28.07.1989, n. 271) Art. 115 Disposizioni relative alle indagini preliminari

Stampato

INTESTAZIONE UFFICIO

OGGETTO: Annotazione ex art. 357 c.p.p..

Il sottoscritto (), ufficiale di p. g. in servizio (), dà atto che il giorno (), alle ore () in (), nel corso delle indagini relative a () avvenuto in () in danno di (), ha svolto le seguenti attività di indagine:

...dettagliata descrizione delle attività d'indagine compiuta...

Quanto sopra si annota al fine di documentare l'attività investigativa tipica / atipica, posta in essere dallo scrivente e dal personale indicato.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

FIRMA

MASSIMARIO**Cass. pen. Sez. I, 11 maggio 2010, n. 32963**

È utilizzabile a fini probatori nel giudizio abbreviato l'annotazione di servizio redatta dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo del reato e nella quale sono riportate le dichiarazioni rilasciate da persona ivi presente, di cui non è stato possibile procedere alla compiuta identificazione. (In motivazione la Corte ha escluso l'assimilabilità delle dichiarazioni in oggetto alle voci correnti nel pubblico e l'operatività del divieto di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 11/11/2008)

Cass. pen. Sez. Unite, 17 ottobre 2006, n. 41281

Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati. (Annulla con rinvio, Trib. Biella, 7 Marzo 2005)

Cass. pen. Sez. I, 6 ottobre 2006, n. 34022

L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi). (Rigetta, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 20 Dicembre 2005)

Cass. pen. Sez. VI, 13 ottobre 2005, n. 41186

Costituisce atto irripetibile, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., l'annotazione di servizio con cui l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria accerta la mancata presenza dell'imputato nel luogo della detenzione domiciliare. (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Taranto, 16 Dicembre 2004)

Cass. pen. Sez. II, 1 luglio 2005, n. 30113

Le dichiarazioni spontanee, tanto se rese dall'indagato a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., quanto se rese, come nella specie, dalle persone offese in altri procedimenti, le quali siano state raccolte dalla polizia giudiziaria senza essere documentate a verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., ma solo annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate "erga alios" quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ovvero di inutilizzabilità specifica.

Cass. pen. Sez. I, 3 marzo 2005, n. 16411

Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito -la cui scelta è rimessa all'imputato - attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.